

**AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE N. 1
"TOSCANA NORD"**

Processo verbale di deliberazione dell'ASSEMBLEA CONSORTILE

Deliberazione n. 37 del 27.12.2007

OGGETTO: Attuazione della deliberazione di Assemblea Consortile n. 32 del 30.10.2007. Determinazioni.

L'anno duemilasette (2007), addì ventisette (27) del mese di Dicembre, alle ore 10,30 in Lucca, presso la sede del Consorzio, posta in Monte San Quirico (LU) -Via per Camaiole 2180 - si è riunita l'Assemblea Consortile, in seconda convocazione, all'uopo convocata dal Presidente Avv. Carla Guidi, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Consortile, per deliberare sugli argomenti iscritti all'OdG.

Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Carla Guidi.

Viene incaricata di svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante dell'Assemblea il Funzionario Amministrativo Dr.ssa Lucia Mancini.

Verificata la validità della seduta in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in quanto risultano presenti i rappresentanti di n. 21 Comuni che rappresentano il 77,17% delle quote di partecipazione al Consorzio, secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Constatato pertanto che gli intervenuti sono in numero legale, la seduta è dichiarata aperta e i convocati sono stati invitati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti i rappresentanti di n. 30 Comuni, che rappresentano il 89,53% delle quote di partecipazione al Consorzio essendo precedentemente entrati il delegato del Comune di Comano Sig. Bertozzi Verio, il delegato del Comune di Fosdinovo Sig. Gianfranco Macchiarola, il delegato del Comune di Mulazzo Sig. Gonnella Graziano, il delegato del Comune di Podenzana Sig. Franco Bedini, il delegato del Comune di Zeri Sig. Giancarlo Corsi, il delegato del Comune di Bagni di Lucca Sig. Alceste Citti, il delegato del Comune di Barga Sig. Pietro Onesti, il delegato del Comune di Massarosa Sig. Fabio Francesconi, la delegata del Comune di Seravezza Sig. Carla Guidi, il delegato del Comune di Stazzema Sig. Vincenzo Fuoco, ed uscito il Sindaco del Comune di Giuncugnano Sig. Fabio Reali.

N° P.	Cod. ISTAT	COMUNE	P.ze	A.ze	Nominativo	Quote	Quote	N° Abitanti
1	4501	AULLA	x		Delegato Trivelli Piero	1,98	1,98	10.178
2	4502	BAGNONE	x		Delegato Marconi Carletto	0,39	0,39	2.022
3	4503	CARRARA	x		Sindaco Zubbani Angelo	12,64	12,64	65.034
4	4504	CASOLA IN LUNIG.NA		x		0,24		1.231
5	4505	COMANO		x		0,16		799
6	4506	FILATTIERA	x		Delegato Leonelli Giovanni	0,48	0,48	2.474
7	4507	FIVIZZANO	x		Delegato Cecchini Enzo	1,78	1,78	9.174
8	4508	FOSDINOVO		x		0,85		4.379
9	4509	LICCIANA NARDI	x		Sindaco Manenti Enzo	0,95	0,95	4.887
10	4510	MASSA	x		Delegato Ricci Giovanni	12,98	12,98	66.769
11	4511	MONTIGNOSO	x		Sindaco Binaglia Federico	1,95	1,95	10.023
12	4512	MULAZZO		x		0,50		2.565
13	4513	PODENZANA		x		0,35		1.819
14	4514	PONTREMOLI		x		1,60		8.252
15	4515	TRESANA		x		0,40		2.055
16	4516	VILLAFRANCA IN L.	x		Delegato Romiti Oscar	0,90	0,90	4.609
17	4517	ZERI		x		0,27		1.382
18	4602	BAGNI DI LUCCA		x		1,27		6.550
19	4603	BARGA		x		1,95		10.018
20	4604	BORGO A MOZZANO		x		1,43		7.358
21	4605	CAMAIORE	x		Delegato Da Prato Andrea	5,87	5,87	30.206
22	4606	CAMPORGIANO		x		0,47		2.394
23	4608	CAREGGINE		x		0,12		642
24	4609	CASTELNUOVO DI GARF.		x		1,18		6.073
25	4610	CASTIGLIONE DI GARF.		x		0,37		1.890
26	4611	COREGLIA ANTEL.LI	x		Sindaco Funai Robledo	0,94	0,94	4.813
27	4612	FABBRICHE DI VALLICO		x		0,10		526
28	4613	FORTE DEI MARMI	x		Sindaco Buratti Umberto	1,64	1,64	8.444
29	4614	FOSCIANDORA		x		0,13		670
30	461	GALLICANO	x		Sindaco Adami Maria Stella	0,74	0,74	3.795
31	4616	GIUNCUGNANO	x		Sindaco Reali Fabio	0,10	0,10	538
32	4617	LUCCA	x		Delegato Bertani Luigi	15,91	15,91	81.862
33	4618	MASSAROSA		x		3,99		20.548
34	4619	MINUCCIANO		x		0,49		2.521
35	4620	MOLAZZANA		x		0,23		1.188
36	4622	PESCAGLIA	x		Delegato Baldassarri Lando	0,72	0,72	3.718
37	4623	PIAZZA AL SERCHIO		x		0,50		2.556
38	4624	PIETRASANTA	x		Delegato Tognini Matteo	4,74	4,74	24.409
39	4625	PIEVE FOSCIANA		x		0,46		2.367
40	4627	SAN ROMANO IN GARF.		x		0,28		1.432
41	4628	SERAVEZZA		x		2,47		12.706
42	4629	SILLANO		x		0,15		784
43	4630	STAZZEMA		x		0,65		3.367
44	4631	VAGLI SOTTO		x		0,22		1.123
45	4632	VERGEMOLI	x		Sindaco Giannini Michele	0,08	0,08	391
46	4633	VIAREGGIO	x		Delegato Poletti Anna	11,88	11,88	61.103
47	4635	VILLA COLLEMANDINA		x		0,27		1.400
48	4701	ABETONE	x		Delegato Costagliola Ciro	0,14	0,14	705
49	4704	CUTIGLIANO		x		0,33		1.699
50	4715	PITEGLIO	x		Sindaco Pratesi Paolo	0,36	0,36	1.877
51	4719	SAN MARCELLO PIST.SE		x		1,39		7.142
			21			100,00	77,17	514.467

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “*Toscana Nord*”

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

PREMESSO CHE

- (i) con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 19 febbraio 2004, l'Autorità di Ambito n. 1 “*Toscana Nord*” (di seguito anche solo “**A.A.T.O.**” o “**Autorità**”) deliberava “*di scegliere, come forma di gestione del servizio idrico integrato, l'affidamento ad una società di capitali mista pubblico privata*”, di cui all'art. 113, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000 come modificato dalle previsioni introdotte con Legge 24 novembre 2003, n. 326 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*” (All. n 1);
- (ii) con la medesima deliberazione l'A.A.T.O. individuava le procedure e gli adempimenti amministrativi necessari al fine di consentire l'affidamento del servizio idrico integrato (di seguito anche solo “**S.I.I.**”) secondo il modulo prescelto;
- (iii) il percorso individuato dall'A.A.T.O. prevedeva la costituzione di una *Newco* a capitale misto pubblico – privato, inizialmente costituita con capitale integralmente detenuto dalle Amministrazioni comunali coinvolte nel processo e, successivamente, affiancata da un *partner* privato fino ad una partecipazione massima dello stesso al capitale sociale pari al 49% delle azioni emesse;
- (iv) in conformità al percorso indicato, in data 22 ottobre 2004 - con atto ai rogiti del Notaio Gaetano Raspini, Rep. n. 124.519 Racc. n. 11.493 - le amministrazioni comunali di Aulla, Bagnone, Carrara, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Bagni di Lucca, Camaione, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Fabbriche di Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Galliciano, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vergemoli, Viareggio, Villa Collemarina provvedevano alla costituzione della *Newco* G.A.I.A. S.p.A. (di seguito anche solo la “**Società**”), soggetto candidato a ricevere l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “*Toscana Nord*” (di seguito anche solo “**A.T.O.**” o “**Ambito**”);
- (v) con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 18 del 25 novembre 2004, l'A.A.T.O. deliberava “*di approvare la convenzione di gestione del servizio idrico integrato e i suoi allegati, secondo il testo definitivo approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 23.11.2004*” (All. n.2);

- (vi) con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 19 del 25 novembre 2004, l'A.A.T.O. deliberava di *"affidare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge Regionale Toscana n. 81/1995, alla società G.A.I.A. S.p.A. il servizio idrico integrato dei seguenti Comuni dell'Ambito n.1 "Toscana Nord": Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa (quest'ultimo solo con riferimento al servizio di fognatura e depurazione), Montignoso, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Zeri, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Galliciano, Giuncungnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli Sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Collemantina, Abetone, Cutigliano, Piteglio e San Marcello Pistoiese, con esclusione dei Comuni di Pontremoli, Podenzana, Tresana Aulla e Massa (quest'ultimo solo con riferimento al servizio acquedotto), in concessione a terzi ex art. 10, comma 3, della Legge n. 36/1994" (All. n. 3);*
- (vii) con medesima deliberazione, l'A.A.T.O. stabiliva, altresì, che *"Gli effetti contrattuali dell'affidamento decorreranno a far data dal 01.01.2005 per la durata di 25 (venticinque) anni" e che "la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato di G.A.I.A. S.p.A. dovrà essere ultimata entro 1 (uno) anno dalla data di affidamento, pena la procedura di revoca dell'affidamento medesimo da parte dell'Autorità di Ambito";*
- (viii) in data 22.12.2004 veniva sottoscritta tra A.A.T.O. e G.A.I.A. S.p.A. la Convenzione di affidamento del S.I.I. di Ambito con efficacia a far data dal 1° gennaio 2005 (All. n. 4);
- (ix) a partire dal 1° gennaio 2005 G.A.I.A. S.p.A. diveniva, pertanto, Gestore unico del servizio idrico integrato nell'A.T.O.;

CONSIDERATO CHE

- (x) in data 31 dicembre 2004 veniva notificato all'A.A.T.O. il ricorso al T.A.R. Toscana, promosso da G.E.A.L. S.p.A. e concernente la richiesta di *"annullamento, previa sospensione della loro efficacia delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità Territoriale Ottimale n. 1 - Toscana Nord n. 37 del 15.11.2004 e nn. 38, 39 e 40 del 23.11.2004"*, nonché *"delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Toscana Nord nn. 18 e 19 del 25.11.2004"*, *"della comunicazione datata 10 dicembre 2004, prot. N. 1627, del Presidente dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Toscana nord"*, *"della comunicazione della società G.A.I.A. spa del*

27.11.2004" e "di ogni altro atto o provvedimento connesso e/o conseguente, anche se incognito"(All. n. 5);

- (xi) nel medesimo ricorso G.E.A.L. S.p.A. chiedeva, altresì, *"la declaratoria di nullità o inefficacia della convenzione eventualmente stipulata tra l'A.A.T.O. n. 1 e G.A.I.A. s.p.a. per la gestione del servizio idrico integrato, e per il pieno reintegro della ricorrente quale concessionario del servizio idrico integrato relativo al Comune di Lucca, oltre al risarcimento di tutti i danni derivanti alla ricorrente dai provvedimenti impugnati"*;
- (xii) con richieste pressoché analoghe venivano incardinati autonomi ricorsi da parte di Lucca Holding S.p.A., Comune di Lucca e C.R.E.A. S.p.A.(All. n. 6);
- (xiii) con ordinanza n. 80/2005 del 26 gennaio 2005, il T.A.R. Toscana - pronunciandosi in via cautelare sul ricorso promosso da G.E.A.L. S.p.A. - *"ritenuto che il ricorso, sia pure ad una prima sommaria deliberazione appare assistito da elementi di 'fumus boni iuris' quanto meno con riferimento ai profili di illegittimità dedotti con il terzo e sesto motivo del gravame"* e che *"sussiste anche il danno grave ed irreparabile dato che il trasferimento del servizio svolto dalla società ricorrente comporterebbe l'estinzione della società stessa, mentre la continuazione dell'attività, riguardando esclusivamente il territorio del Comune di Lucca, non arrecherebbe alcun danno ai comuni che hanno affidato la gestione del servizio idrico alla società G.A.I.A. Spa"*, accoglieva, limitatamente e solo in via cautelare, la promossa domanda cautelare di sospensione (All. n. 7);
- (xiv) in particolare il T.A.R. – ancorché in via cautelare – riteneva esistenti elementi di *fumus boni iuris* in relazione alle censure dedotte nel terzo e nel sesto motivo del ricorso promosso da GEAL S.p.A., rispettivamente riguardanti:
 - ✓ la presunta *"Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, commi 5 e 6 della L.R. Tosc. n. 26/1997. Eccesso di potere per difetto di presupposto. Incompetenza"* (terzo motivo di ricorso promosso da GEAL S.p.A.), nella parte in cui non l'A.A.T.O. non avrebbe adottato – contestualmente all'affidamento della gestione del S.I.I. – il necessario ed esplicito provvedimento di dichiarazione della decadenza delle concessioni dei servizi idrici affidate a società ed imprese consortili dopo l'entrata in vigore della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
 - ✓ la presunta *"Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 113 del T.U. n. 267/2000, come modificato con D.L. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003. Violazione delle circolari del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 6 dicembre 2004"*

(in G.U. n. 291 del 13.12.2004) e dei principi generali in esse contenute” (sesto motivo di ricorso promosso da GEAL S.p.A.), nella parte in cui l’Autorità - di fatto - non avrebbe né disposto un affidamento a società ad intero capitale pubblico né a società mista e ciò in quanto l’affidamento a società mista avrebbe, in ogni caso, imposto la preventiva esistenza di una società a capitale misto mentre l’affidamento a società pubblica renderebbe non ulteriormente percorribile l’opzione di una successiva privatizzazione.

- (xv) con nota prot. 780 del 08.06.2005 G.A.I.A. S.p.A. – in riferimento alle previsioni di cui alla deliberazione di affidamento del servizio e, soprattutto, in considerazione della richiamata ordinanza del T.A.R. Toscana n. 80/2005 – chiedeva delucidazioni in merito all’obbligo di avviare e concludere, entro un anno dalla data di affidamento del servizio, le procedure di privatizzazione del proprio capitale azionario (All. n. 8);
- (xvi) l’Assemblea Consortile dell’A.A.T.O., con deliberazione n. 13 del 22.08.2005, stabiliva – *“anche in attesa di future statuizioni giurisdizionali che interverranno in merito – di fissare al 31.12.2007, il termine temporale entro cui G.A.I.A. S.p.A. dovrà provvedere all’ultimazione delle procedure di selezione per la scelta del socio privato cui cedere quota parte del proprio capitale sociale”*(All. n. 9);

RILEVATO ULTERIORMENTE CHE

- (xvii) il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante *“Norme in materia ambientale”* abrogava e sostituiva la Legge n. 36/1994 e s.m.i. prevedendo - in ipotesi di affidamento della gestione del S.I.I. a società mista pubblico/privata - la necessità di procedere all’individuazione del socio privato, con gara ad evidenza pubblica, in un momento precedente all’affidamento del servizio (Art. 150, comma 3);
- (xviii) detta previsione specificava, pertanto, quanto in precedenza disposto dall’art. 113, comma 5, lett. b) in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società a capitale misto, ovvero quanto previsto dalla normativa in base alla quale era stata assunta l’originaria deliberazione di affidamento della gestione del S.I.I.;
- (xix) tale motivo, in aggiunta all’incertezza determinatasi a seguito dell’emanazione dell’ordinanza T.A.R. Toscana n. 80/2005, nonché della concreta gestione comunque operata e svolta da GAIA S.p.A., imponevano all’A.A.T.O. l’esigenza di dover verificare la compatibilità delle scelte già effettuate anche in un’ottica di loro possibile adeguamento, comunque nel rispetto di quanto stabilito nella citata ordinanza T.A.R. Toscana n. 80/2005 e della normativa rilevante in materia;

- (xx) peraltro, detta esigenza si giustificava ulteriormente per la necessità di decidere in relazione al termine del 31.12.2007, che era indicato, con Deliberazione dell'Assemblea Consortile di A.A.T.O. n. 13 del 22.08.2005, quale termine ultimo per il completamento delle operazioni di privatizzazione della Società;

RITENUTO ANCORA CHE

- (xxi) suddetta esigenza si pone anche in considerazione della necessità di assicurare a GAIA S.p.A. condizioni di certezza in ordine all'affidamento del servizio espletato, garantendo alla stessa una conseguente stabilità economica dipendente dalla possibilità di accedere alle usuali forme di credito e/o finanziamento necessarie e funzionali alla programmazione e realizzazione delle opere e delle infrastrutture strumentali e serventi alla gestione del S.I.I., in un'ottica di concreta possibilità di raggiungimento di quegli *standard* ed obiettivi gestionali previsti ed imposti dalla normativa di riferimento;
- (xxii) detta esigenza si impone, peraltro, anche per la necessità di adottare ogni provvedimento utile a rendere "bancabile" la gestione operata da GAIA S.p.A.;
- (xxiii) peraltro, tali rappresentate esigenze - nonché la necessità di prendere atto delle decisioni interinali *medio tempore* assunte dal T.A.R. Toscana anche sotto il profilo della programmazione e della pianificazione del servizio - hanno già condotto ad una modifica delle previsioni di cui al Piano di Ambito, adottata con Deliberazione n. 12 del 26.4.2007 (All. n. 10);
- (xxiv) con detta Deliberazione, infatti, il Piano di Ambito è stato modificato, prevedendosi una gestione, da parte della Società, non più comprensiva del territorio comunale di Lucca e prendendo atto di tale modifica anche nelle parametrizzazioni economiche contenute in suddetto strumento di programmazione, di fatto ricreando - anche sotto tale profilo - uno scenario gestionale in tutto e per tutto rispondente a quanto delineato dal T.A.R. nelle statuizioni cautelari assunte;
- (xxv) infatti, nelle premesse al documento di revisione del Piano di Ambito (All. n. 11) viene testualmente previsto che *"in ragione di quanto disposto dall'ordinanza cautelare del T.A.R. Toscana n. 80 del 26.1.2005, la società GAIA - a differenza di quanto previsto nel Piano di Ambito e negli atti di affidamento del SII - attualmente non gestisce il servizio nel Comune di Lucca, nel cui territorio opera invece la Società GEAL S.p.A."* e che conseguentemente *"...in considerazione della gestione non espletata da GAIA in riferimento al Comune di Lucca...si è riscontrato un cambiamento significativo rispetto alle previsioni del Piano di Ambito, tale da rendere necessario un aggiornamento del Piano con particolare riferimento sia ai costi di investimento che ai costi di gestione"*;

- (xxvi) in tale ottica pertanto, è stato realmente delineato - anche sotto il profilo patrimoniale ed economico - un quadro assolutamente rispondente all'effettiva situazione gestionale determinatasi a livello di intero A.T.O. a seguito di quanto, sia pure in sede cautelare, deciso dal T.A.R. Toscana e conseguentemente sono stati, altresì, modulati anche i profili tariffari della gestione con successiva Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 21 del 3.8.2007 (All. n. 12);
- (xxvii) sempre in tale ottica, per motivazioni di evidente opportunità, improntate ad una corretta programmazione del servizio per l'intero territorio, il Consiglio di Amministrazione dell'AATO, con deliberazione n. 23 del 22.03.2007 (All. n. 13), per quanto riguarda il Piano industriale degli interventi del Comune di Lucca, *"ha dichiarato la conformità delle previsioni in esso contenute rispetto al Piano di Ambito approvato in data 13.5.2004..."* dando conseguentemente mandato *"al Presidente di sottoscrivere un Protocollo di Intesa con il Comune e la Società Geal S.p.A. inerente la realizzazione di parte degli interventi contenuti nel Piano Industriale"*;
- (xxviii) quanto rappresentato era giustificato per l'esigenza di garantire *"pur nel rispetto delle gestioni effettuate e a vario titolo legittimate – anche solo in via transitoria – ad operare sul territorio dell'Ambito ... una corretta, efficace e coordinata politica di investimenti sull'intero territorio dell'ATO n. 1 Toscana Nord"*;
- (xxix) effettivamente in data 22.3.2007 è stato sottoscritto suddetto Protocollo di intesa tra il Comune di Lucca, l'A.A.T.O. e GEAL S.p.A., *"in ordine alla realizzazione di alcuni interventi di estensione della rete idrica e fognaria nel territorio comunale di Lucca"* con la previsione che gli interventi sarebbero stati realizzati con oneri a carico dell'Amministrazione comunale di Lucca e che sarebbero stati trasmessi all'Autorità copia dei progetti esecutivi degli interventi previsti, nonché delle varianti in corso d'opera, della contabilità dei lavori e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere (All. n. 14);

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- (xxx) dette esigenze determinavano l'avvio di un confronto politico e istituzionale tra gli Enti locali dell'A.T.O., nel corso del quale venivano valutate le esigenze precedentemente rappresentate e le opzioni prospettabili;
- (xxxi) in tale contesto, il confronto avviato si incentrava sulla possibilità di ritenere percorribile una modulazione *in house* dell'affidamento già effettuato e, dunque, di strutturare - in tale prospettiva - il rapporto gestionale attualmente in corso tra A.A.T.O. e GAIA S.p.A., comunque nell'ottica di rispettare doverosamente tanto le decisioni interinali assunte dal T.A.R. Toscana quanto le indicazioni normative rilevanti al riguardo e di cui all'art. 150, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.

267/2000 e s.m.i. a mente delle quali risulta necessario “*che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano*”;

- (xxxii) l’esigenza di adottare suddetto modulo organizzativo si poneva anche in ragione delle indicazioni e delle istanze del territorio, favorevoli a non disperdere l’esperienza ormai acquisita e maturata da GAIA S.p.A. e valutandosi, pertanto, positivamente la gestione operata dalla Società anche in assenza di formale privatizzazione di questa;
- (xxxiii) peraltro, proprio le particolari situazioni e condizioni determinatesi a seguito dell’originario affidamento del servizio e del contenzioso giudiziale instauratosi - con conseguente suddivisione dell’Ambito e mantenimento della gestione del territorio comunale da parte di GEAL S.p.A. - avevano causato la realizzazione di quelle pre-condizioni richieste dai vari disegni di legge all’esame del Parlamento ovvero quelle “*obiettive ragioni tecniche od economiche*” specificate dalla normativa di riferimento (Art. 150 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) alla luce delle quali si giustifica la possibilità di ricorrere a quelle particolari forme di gestione *in house* del servizio, comunque previste dall’attuale normativa in tema di servizi pubblici locali (art. 113 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e dalla specifica normativa di settore (art. 150 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- (xxxiv) peraltro, proprio la configurazione interamente pubblica della Società nonché le particolari ragioni già esplicitate precedentemente, consentono di ritenere ancora modificabili le scelte originariamente assunte dall’Autorità, tenendo in debita e dovuta considerazione l’assetto territoriale definito dal T.A.R. Toscana e, comunque, prendendo atto della gestione operata da GAIA S.p.A. quale Società ad intero capitale pubblico locale fin dall’originario momento di affidamento del servizio;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- (xxxv) sulla scorta delle premesse poste l’Assemblea Consortile dell’A.A.T.O., con Deliberazione n. 32 del 30.10.2007 – preso atto della proposta del Sindaco di Carrara, Sig. Angelo Zubbani, di valutare una ipotesi di gestione *in house* del servizio da parte di GAIA S.p.A., ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - decideva formalmente “*di esprimere un indirizzo favorevole in ordine alla gestione in house del S.I.I. di Ambito in favore di GAIA S.p.A. nell’attuale configurazione territoriale nel rispetto di quanto statuito dal TAR Toscana con la citata ordinanza n. 80/2005*” all’uopo incaricando “*conseguentemente, lo stesso Consiglio di Amministrazione di procedere all’adozione delle determinazioni conseguenti di carattere tecnico-giuridico affinché la gestione del SII possa essere modulata in house in favore di GAIA e, nel contempo,*

possa essere compatibile delle statuizioni già assunte dal T.A.R. Toscana con la citata Ordinanza n. 80/2005, comunque rimettendo al voto di questa Assemblea, come da previsioni statutarie, ogni definitiva scelta relativa all'organizzazione del servizio" e, dunque, per l'effetto, "di rimettersi quindi alle determinazioni ed attività che dovrà espletare in tal senso il Consiglio di Amministrazione all'uopo prevedendosi che le stesse dovranno concludersi entro e non oltre il 31.12.2007" (All. n. 15;

- (xxxvi) lo scopo della Deliberazione assunta veniva individuato, pertanto, nella necessità di assumere un indirizzo programmatico sulla scorta del quale provvedere alle successive determinazioni;

RITENUTO ANCORA CHE

- (xxxvii) l'Autorità con nota prot. 3911 del 07.12.2007 – trasmessa per raccomandata A/R ed anticipata via fax a tutti i destinatari della medesima – comunicava, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., a tutti i soggetti interessati l'avvio del procedimento amministrativo proteso ad acquisire, da parte dei medesimi, documentazione e informazioni utili ai fini dell'istruttoria avviata (All. n. 16);

- (xxxviii) con medesima nota veniva individuato quale Responsabile del Procedimento il Dott. Silvano Gattiglio, Direttore Tecnico dell'Autorità;

- (xxxix) nel termine previsto dalla comunicazione di avvio del procedimento giungeva all'Autorità l'indicata documentazione:

- ✓ nota di G.E.A.L. S.p.A. (prot. A.A.T.O. n. 4005 del 12.12.2007) (All. n. 17);
- ✓ nota di AZGA Nord S.p.A. (prot. A.A.T.O. n. 4028 del 13.12.2007) (All. n. 18);
- ✓ nota di Lunigiana Acque S.p.A. (prot. A.A.T.O. n. 4062 del 17.12.2007) (All. n. 19);
- ✓ parere legale Avv. Toscano contenente "*Deduzioni GEAL S.p.A. nel procedimento avviato a seguito della deliberazione dell'Assemblea consortile AATO n. 32 del 30.10.2007*" (prot. A.A.T.O. n. 4027 del 13.12.2007 (All. n. 20);

CONSIDERATO ANCORA CHE

- (xl) a seguito del confronto politico ed istituzionale avviatosi - nonché in ragione dello specifico procedimento amministrativo apertosi a seguito della citata Deliberazione Assembleare consortile di Ambito n. 32 del 30.10.2007 - GAIA S.p.A. si dichiarava disponibile ad assumere i provvedimenti necessari al fine di poter addivenire ad una configurazione *in house* della gestione svolta nei confronti degli Enti locali propri soci, nel rispetto della vigente normativa;

- (xli) conseguentemente l'Assemblea straordinaria dei soci di GAIA S.p.A. assumeva le necessarie decisioni atte a modificare la propria natura, in modo tale da integrare le previsioni di legge relative al necessario rapporto *in house* intercorrente tra Società e propri soci azionisti;
- (xlii) tali modifiche statutarie venivano assunte con Deliberazione Assembleare della Società del 20.12.2007 (All. n. 21);

RITENUTO CHE

- (xliii) le modifiche apportate da GAIA S.p.A. al proprio Statuto sociale sono preordinate a rendere possibile la gestione *in house* dei servizi pubblici locali e che, comunque, ogni ulteriore ed eventuale necessaria previsione potrà essere in ogni caso apportata – in dipendenza degli specifici impegni già assunti dalla Società e delle nuove clausole statutarie inserite - qualora ritenuto utile e necessario a suddetti scopi;

CONSIDERATO INFINE CHE

- (xliv) il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 - recante "*Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*" - è stato convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222 (in G.U. n. 279 del 30 novembre 2007 - Suppl. Ord. n. 249) e che l'Art. 26 ter di tale disposizione – recante "*Disposizioni in materia di servizi idrici*" – prevede che "*Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque, fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere disposti nuovi affidamenti ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1 sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le concessioni già affidate. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano*";
- (xliv) tale previsione, tuttavia, non innova né modifica le previsioni in tema di affidamenti già intercorsi e che, anzi, sono espressamente "*fatte*

salve le concessioni già affidate” quale è da qualificarsi la gestione operata da GAIA S.p.A., gestore unico del S.I.I. di Ambito a far data dal 1.1.2005 e nei confronti della quale Società non interviene odiernamente un nuovo affidamento ma una sola presa d’atto della reale configurazione di questa e della gestione dalla stessa fin qui espletata in tale veste;

- (xlvi) le proposte di emendamento concernenti la materia dei servizi pubblici locali, allo stato escludono le norme in materia di servizio idrico integrato;

RITENUTO ALTRESÌ CHE

- (xlvi) il termine del 31.12.2007, previsto con Deliberazione n. 13 del 22.08.2005, in relazione alla necessaria procedura di privatizzazione di GAIA S.p.A., cui era subordinata l’efficacia dello stesso affidamento della gestione del S.I.I. di Ambito, impone all’Assemblea di assumere entro la data odierna provvedimenti di necessaria valutazione in relazione alle forme di gestione del S.I.I.;

CONSIDERATO INFINE CHE

- (xlviii) la già citata ordinanza cautelare TAR Toscana n. 80/2005 ha, di fatto consentito alla Società GEAL S.p.A. di poter continuare nella gestione operata in favore del Comune di Lucca e che l’Autorità, come già precedentemente rappresentato, ha preso atto di tale situazione, di fatto modulando i propri strumenti di programmazione escludendo il territorio del Comune di Lucca dalla gestione operata da GAIA S.p.A. e, dunque, dando formale atto di tale gestione svolta;
- (xlix) l’Autorità ritiene odiernamente di dover confermare quanto già deliberato dando atto che la gestione operata da GEAL S.p.A. discende solo ed esclusivamente dalla già citata pronuncia del T.A.R. Toscana che pure ha definito solo in via cautelare il contenzioso incardinato;
- (l) tuttavia, l’Autorità auspica che - in un’ottica di breve periodo - possa essere avviata quella necessaria ed opportuna concertazione tra tutti i soggetti interessati e protesa a definire - anche in una ottica di futura integrazione - il rapporto tra GAIA S.p.A. e GEAL S.p.A.;
- (li) per tali motivi, l’A.A.T.O. ritiene opportuno affidare al Consiglio di Amministrazione dell’A.A.T.O., secondo le modalità e le forme che questo riterrà più opportune, l’incarico di avviare le opportune concertazioni con i soggetti e con le aziende coinvolte al fine di addivenire - entro il termine di 6 mesi a far data dalla presente Deliberazione - alla definizione di un percorso condiviso e proteso a dare esaustiva risoluzione alla problematica, comunque in un’ottica di necessaria unicità della gestione del servizio;

- (lii) nella concertazione degli indirizzi di cui ai punti (I) e (II) deve necessariamente trovare integrale soluzione ogni vertenza, incluse quelle attualmente pendenti al TAR Toscana;
- (liii) dato atto che, in seguito all'ordinanza del TAR Toscana n. 80/2005, la gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Lucca è stata ed è ancora esercitata dalla Società G.E.A.L. S.p.A., nella cui compagine sociale sono presenti quali soci il Comune di Lucca in quota maggioritaria e n. 2 privati in quota minoritaria, e che pertanto tale gestione non è stata *di fatto* avocata al Gestore Unico, così come stabilito dall'ordinanza sopra citata;
- (liv) considerato, pertanto, che così come previsto dal comma 15 bis dell'articolo 113 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato ed integrato dall'art. 15 della Legge 04.08.2006 n. 248 di conversione in legge, con modificazione, del D.L. 04/07/2006 n. 223, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186 del 11.08.2006, supplemento ordinario n. 183, senza che intervengano ulteriori provvedimenti legislativi, la gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Lucca è previsto che venga a cessare al 31.12.2007;

DATO INFINE ATTO CHE

- (lv) il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.T.O. con Deliberazione n. 63 del 27.12.2007 ha fatto proprie ed approvato le deduzioni contenute nella presente Deliberazione, rimettendo quest'ultima all'approvazione dell'Assemblea Consortile;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e le leggi regionali vigenti in materia di servizio idrico integrato;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in Legge 29 novembre 2007, n. 222 (in G.U. n. 279 del 30 novembre 2007 - Suppl. Ord. n. 249);

VISTO lo Statuto di questa Autorità;

VISTA E RICHIAMATA tutta la documentazione trasmessa all'Autorità relativamente al procedimento amministrativo avviato e conclusosi in data 17.12.2007;

VISTE, RICHIAMATE ED ALLEGATE tutte le Deliberazioni precedentemente assunte in merito da questa Autorità, con particolare riguardo alle Deliberazioni di Assemblea Consortile n. 32 del 30.10.2007, e del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 27.12.2007;

Con voti favorevoli n. 28 e contrari n. 2 (Sig. Luigi Bertani delegato del Comune di Lucca e Sig. Ciro Costagliola Delegato del Comune di Abetone) su n. 30 rappresentanti presenti e votanti, voti espressi nei modi e forme di legge

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO

DELIBERA

1. di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. per l'effetto, di prendere atto:
 - dell'attuale composizione del capitale azionario di GAIA S.p.A. interamente detenuto dalle seguenti 40 amministrazioni comunali: Aulla, Bagni di Lucca, Bagnone, Camaiore, Careggine, Carrara, Casola Lunigiana, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Comano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Filattiera, Fivizzano, Forte dei Marmi, Fosciandora, Fosdinovo, Galliciano, Giungugnano, Licciana Nardi, Massa, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montignoso, Mulazzo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Stazzema, Tresana, Vergemoli, Viareggio, Villa Collemandina e Villafranca in Lunigiana, secondo le quote di cui all'allegato prospetto (All. n. 22);
 - della gestione espletata dalla Società, fin dalla data di originario affidamento del servizio, nella sua qualità di società ad intero capitale pubblico locale;
 - delle modifiche apportate da GAIA S.p.A. al proprio Statuto sociale onde configurarsi quale società legittimata a ricevere *in house* l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali, nonché degli impegni già assunti in relazione alla possibilità di modificare ulteriormente la propria configurazione in dipendenza di sopravvenute disposizioni di legge o in ragione delle prescrizioni che comunque l'A.A.T.O. dovesse impartire;
 - dell'ordinanza T.A.R. Toscana n. 80/2005 e della particolare configurazione che questa ha dato al quadro organizzativo della gestione del S.I.I. di A.T.O., nonché delle conseguenti e necessarie modificazioni di ordine economico, patrimoniale e tariffario apportate - con Deliberazione n. 12 del 26.4.2007 e con Deliberazione n. 21 del 3.8.2007 - al Piano di Ambito proprio al fine di allineare la gestione di GAIA S.p.A. al quadro rappresentato nella citata ordinanza cautelare;
 - delle esigenze che impongono al fine di dare stabilità all'affidamento del S.I.I. e garantire alla Società di poter fare ordinario ricorso alle forme di accesso al credito e di rendere, conseguentemente, "*bancabile*" la gestione espletata, anche nell'ottica di raggiungere quegli obiettivi fissati dalla normativa di riferimento;
 - delle modifiche normative *medio tempore* intervenute, che non consentono una privatizzazione successiva al momento di affidamento del servizio;
 - della conseguente necessità di dover adottare provvedimenti che – pur nell'alveo di un doveroso rispetto dell'ordinanza cautelare TAR Toscana n. 80/2005 – formalizzino l'attuale assetto gestionale di GAIA S.p.A., sulla scorta degli specifici indirizzi programmatici già assunti dall'A.A.T.O. con

Deliberazione n. 32 del 30.10.2007, senza peraltro rinuncia al ricorso al TAR;

3. per l'effetto, di:

- modificare gli atti di originario affidamento a GAIA S.p.A. della gestione S.I.I. nella parte in cui gli stessi fanno riferimento ad una configurazione mista del capitale sociale della Società e, all'uopo, dispongono l'obbligo di procedere ad una privatizzazione di una quota parte del capitale azionario della Società;
- rimuovere, conseguentemente, le originarie previsioni - ovvero le previsioni contenute in atti successivamente adottati dall'Autorità - relativamente al termine entro cui la Società avrebbe dovuto procedere al completamento delle procedure di privatizzazione del proprio capitale azionario;
- di ritenere, alla luce delle premesse poste, che siano integrati i presupposti normativi per poter modulare *in house* l'affidamento del servizio a GAIA S.p.A. tenendo, altresì, in particolare conto che ricorrono - per le motivazioni già esplicitate in premessa - le specifiche ed ulteriori condizioni richieste dalla vigente normativa che giustificano tale forma gestionale;
- di ritenere, altresì, che - al fine di integrare correttamente i presupposti richiesti dalla legge e/o indicati dalla giurisprudenza - ogni ulteriore modifica statutaria e/o accorgimento di *governance* che si rendesse necessario apportare per strutturare correttamente il rapporto tra Società ed Enti locali soci potrà essere impartita e/o imposta dall'Autorità;
- disporre la contestuale ed automatica rimozione dagli atti di originario affidamento del servizio, di tutte le altre previsioni in possibile ed astratto contrasto con quanto odiernamente deciso e di dare, altresì, incarico al Consiglio di Amministrazione ad eseguire tutti gli adempimenti ritenuti necessari al fine di pervenire ai suddetti obiettivi e, dunque, di procedere conseguentemente alla revisione degli attuali strumenti convenzionali che disciplinano il rapporto tra A.A.T.O. e GAIA S.p.A., nel termine massimo di mesi 3;

4. di dare atto, conseguentemente, che in ragione dell'ordinanza cautelare TAR Toscana n. 80/2005 - così come riconosciuto in successivi atti dell'Autorità - la gestione del S.I.I. affidata a GAIA S.p.A. non è comprensiva del territorio comunale di Lucca, dovendosi, tuttavia, ritenere che la gestione ivi operata da GEAL S.p.A. è valida nei limiti di quanto in sede cautelare deciso dal T.A.R. Toscana, in attesa di una definizione del contenzioso instaurato;

5. di prendere atto della comunicazione trasmessa da GEAL S.p.A. (prot. A.A.T.O. n. 4005 del 12.12.2007) e delle considerazioni in essa riportate ritenendo, tuttavia, che:

- né la deliberazione dell'Assemblea Consortile dell'A.A.T.O. n. 32 del 30.10.2007 né l'odierna, conducono ad una sanatoria *ex post* della gestione operata da GAIA S.p.A., quanto piuttosto rappresentano la sola presa d'atto dell'attuale configurazione della Società giungendo conseguentemente – alla luce della sopraggiunta normativa e delle altre motivazioni espresse in premessa e qui richiamate – ad una modulazione *in house* dell'originario affidamento che resta confermato;
 - in conseguenza dell'ordinanza cautelare del TAR Toscana, e quindi delle particolari condizioni territoriali determinatesi, siano comunque integrati i presupposti normativi richiesti;
 - che a seguito della definizione del contenzioso incardinato potranno essere assunti provvedimenti nei confronti del Comune di Lucca, allo stato formalmente riconfermandosi tuttavia l'affidamento della gestione del S.I.I. a GAIA S.p.A., pur nel rispetto di quanto in via cautelare definito dal T.A.R. Toscana;
6. per l'effetto di quanto al punto che precede ed in ragione degli indirizzi odiernamente emergenti, di incaricare il Consiglio di Amministrazione di procedere all'avvio delle opportune concertazioni con GEAL S.p.A. e con tutti i soggetti coinvolti, al fine di addivenire - entro il termine di 6 mesi a far data dalla presente Deliberazione - alla definizione di un percorso concertato e condiviso, proteso a dare esaustiva risoluzione alla problematica, comunque in un'ottica di necessaria unicità della gestione del servizio;
7. di stabilire che, nella concertazione degli indirizzi di cui al punto precedente, deve necessariamente trovare integrale soluzione ogni vertenza, incluse quelle attualmente pendenti al TAR Toscana;
8. di prendere atto delle comunicazioni trasmesse da Azga Nord S.p.A. e Lunigiana Acque S.p.A. (prot. A.A.T.O. n. 4028 del 13.12.2007 e n. 4062 del 17.12.2007) e delle speculari considerazioni in esse riportate ritenendo, tuttavia, che:
- l'originario atto di affidamento della gestione del S.I.I. non riguardava le gestioni espletate dalle indicate società;
 - conseguentemente, né gli indirizzi assunti con Deliberazione n. 32 del 30.10.2007 né le odierne decisioni, riguardano dette concessioni;
 - le gestioni espletate dalle indicate Società, e dunque la loro compatibilità con la normativa vigente, potranno/dovranno essere valutate con successive istruttorie che saranno avviate con i soggetti interessati e con diversi provvedimenti.

Con voti favorevoli n. 28, contrari n. 2 (Sig. Luigi Bertani delegato del Comune di Lucca e Sig. Ciro Costagliola Delegato del Comune di Abetone) su n. 30 rappresentanti presenti e votanti, voti espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA, altresì

9. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo n. 267/2000;